ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DELL'ARTIGIANATO AREA TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA

sottoscritto il 23 maggio 2025

Milano, lì 8 settembre 2026

Le organizzazioni di impresa dell'Artigianato lombardo

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

e le Organizzazioni sindacali

FILCTEM CGIL LOMBARDIA

FEMCA CISL LOMBARDIA

UILTEC UIL LOMBARDIA

-premesso che il-23 maggio 2025 é stato sottoscritto il Contratto collettivo regionale di lavoro area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Tessile-Moda e Chimica-Ceramica (di seguito CCRL)

concordano

-di integrare e modificare l'articolo 13 del CCRL come segue

13.1 Dal 1 gennaio 2025 (per i lavoratori a domicilio dal 1 ottobre 2026), annualmente le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n.917) per un valore pari a euro 25,00 per ciascun mese (di calendario) di servizio nell'anno presso l'impresa (computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni), da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
13.2 Per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione, il valore spettante è di euro 12,50.

13.3 In caso di rapporto di lavoro intermittente, gli strumenti di welfare sono resi disponibili con i seguenti valori:
- euro 25,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 50% delle ore lavorabili nel mese;
- euro 12,50 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 25% delle ore lavorabili nel mese;
mentre non sono dovuti ai lavoratori che hanno lavorato meno del 25% delle ore lavorabili nel mese.
13.4 In caso di rapporto di lavoro a domicilio, gli strumenti di welfare sono resi disponibili con i seguenti valori:
- euro 25,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 50% delle **giornate** lavorabili nel mese;
- euro 12,50 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 25% delle **giornate** lavorabili nel mese;
mentre non sono dovuti ai lavoratori che hanno lavorato meno del 25% delle **giornate** lavorabili nel mese.
Le giornate lavorate sono determinate in ragione del numero di giornate intercorse tra giorno di consegna al lavoratore delle materie prime su cui egli esercita la propria attività e giorno di restituzione all'impresa delle stesse, come attestate dalla documentazione di accompagnamento (consegna/restituzione) delle commesse.
13.5 I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto contrattuale.
13.6 Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato.
13.7 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto agli strumenti di welfare non ancora maturati al momento di presentazione delle dimissioni o di comunicazione della risoluzione del rapporto. Gli strumenti di welfare maturati devono essere resi disponibili al lavoratore entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.
13.8 I periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata non danno diritto agli strumenti welfare di cui al presente articolo.
13.9 Gli strumenti di welfare sono resi disponibili da ciascuna azienda:
-nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre;
-nel mese di maggio per i valori maturati da novembre a aprile.
Limitatamente all'anno 2025 gli strumenti di welfare sono resi disponibili:
-nel mese di agosto o nel mese di settembre, per i valori maturati nei mesi da gennaio 2025 a maggio 2025;
-nel mese di novembre per i valori maturati da giugno 2025 a ottobre 2025.
Limitatamente ai lavoratori a domicilio e all'anno 2026, i valori maturano dal mese di ottobre e nulla è dovuto per i mesi antecedenti.
13.10 Limitatamente all'anno 2025 le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo o assunti successivamente a tale data.
13.11 Le parti si impegnano, in caso di modifica della normativa vigente, a incontrarsi per valutare impatto e conseguenze di tali modifiche normative, fermo restando il valore convenuto nel presente accordo.

-di inserire nel testo del CCRL la seguente dichiarazione a verbale

Le parti ribadiscono il valore attribuito dagli Accordi Interconfederali nazionali del 23 novembre 2016 e del 26 novembre 2020 alla contrattazione di secondo livello. Essa è, pertanto, caratterizzata da pari cogenza e inscindibilità dal livello nazionale. L'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro di secondo livello in ogni suo aspetto, inclusa la componente salariale.
Le Parti convengono, altresì, che gli elementi economici contenuti nella contrattazione di secondo livello costituiscono elemento autonomo di retribuzione, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL, nel rispetto e con i limiti di eventuali pattuizioni individuali e principi sanciti dalla giurisprudenza.

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

FILCTEM CGIL LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

FEMCA CISL LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

UILTEC UIL LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA